

Repertorio N. 2710

Raccolta N.974

CONVENZIONE EX ART. 35 LEGGE 22/10/1971 N.865,  
TRA IL COMUNE DI SAVIGLIANO E LA COOPERATIVA  
EDILIZIA A PROPRIETA' INDIVIDUALE "L'EDERA" socie-  
tà cooperativa a responsabilità limitata" BENEFI-  
CIARIA DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALLA LEGGE  
5/8/1978 N.457, PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO  
DI PROPRIETA' DI UN'AREA DESTINATA ALL'EDILIZIA  
ECONOMICA E POPOLARE.

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoottantadue, il giorno ventisei  
del mese di agosto, in Savigliano, in un locale  
del Comune di Savigliano, Corso Roma 36.

Innanzi me, Dottoressa Fiorella BORRO, Notaio  
in Alba, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili  
Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, senza  
assistenza dei testimoni avendovi i comparenti  
rinunciato di comune accordo, me consenziente,  
sono comparsi i Signori:

PAGANO Professor PIER GIORGIO, nato a Torino il  
sei giugno millenovecentotrentatre, residente  
a Savigliano, Via del Sole 9, medico chirurgo,  
e domiciliato per la carica in Savigliano, il  
quale interviene nel presente atto nella sua qua-  
lità di Sindaco pro tempore del Comune di Saviglia

no, in prosieguo chiamato "Comune", in nome, per conto e in legale rappresentanza del quale agisce e stipula (codice fiscale dichiarato: 00215880048) in esecuzione della deliberazione consiliare numero 5 (cinque) in data ventisei gennaio millenovecento ottantadue, divenuta esecutiva, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;

PONSI LUIGI, nato a Savigliano il dieci giugno millenovecentoquarantaquattro, residente ivi, Via Bisalta 3, impiegato di Banca, il quale interviene e agisce nel presente atto in nome per conto e in legale rappresentanza della società "COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' INDIVIDUALE L'EDERA società cooperativa a responsabilità limitata" con sede in Savigliano, Via Gramsci 35, iscritta presso la Cancelleria del Tribunale di Saluzzo al Numero 1136 Registro Società e all'Albo Prefettizio presso la Prefettura di Cuneo al N. sezione edilizia - (codice fiscale dichiarato: 00591400049)



a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data quindici marzo millenovecentoottantadue, che per estrat-

to certificato conforme all'originale da me Notaio in data odierna Repertorio Numero 2708, si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale io Notaio sono certo

P r e m e s s o   c h e:

- 1) con deliberazione consiliare Numero 56 del 22 aprile 1980 e successiva delibera della Giunta Regionale Numero 140 del 7 aprile 1981 è stato approvato il Piano di Zona 167/3 di Borgo San Giovanni per l'edilizia economica e popolare del territorio del Comune di Savigliano in attuazione della Legge 18 aprile 1962 numero 167;
- 2) con deliberazione consiliare numero 89 del 17 giugno 1981 è stata approvata la variante a detto Piano di Zona;
- 3) con deliberazione consiliare Numero 88 del 17 giugno 1981 sono state individuate le aree da cedere in proprietà nell'ambito del programma di attuazione del Piano di Zona, ai sensi dell'articolo 35 Comma 11°, della Legge numero 865/1971;
- 4) l'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 numero 865 prescrive che le aree comprese nel Piano di Zona approvato devono essere acquisite dal



Comune e destinate alla costruzione di case economiche e popolari nei limiti di una quota non inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore al 40% (quaranta per cento), in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, e cedute in proprietà a cooperative edilizie;

5) la Cooperativa a proprietà divisa denominata "EDERA" con Sede sociale in Savigliano, ha presentato istanza diretta ad ottenere la concessione del diritto di proprietà su un'area necessaria per la costruzione di numero 16 alloggi di tipo economico e popolare;

6) tale domanda è stata accolta in linea di massima con deliberazione della Giunta Municipale numero 788 del 14 luglio 1981, divenuta esecutiva ai sensi di legge;



7) il Comune con deliberazione della Giunta Municipale numero 788 del 14 luglio 1981, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 109 del 7 settembre 1981, ha individuato l'area da assegnarsi alla Cooperativa a proprietà divisa "EDERA" di metri quadrati millesettecentocinquanta (mq.1751) occorrenti per l'attuazione di numero sedici alloggi;

8) che detto lotto è individuato negli elaborati

allegati al Piano di Zona 167/3, approvato con la precitata deliberazione Consiglio Comunale numero 56/1980, per l'edilizia economica e popolare ed è distinto con la lettera H);

9) essendo il programma di attuazione del P.E.E.P. redatto in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 38 della Legge 22 ottobre 1971 numero 865, ed approvato con la deliberazione consiliare numero 88 del 17 giugno 1981, divenuta esecutiva ai sensi di legge, le precitate aree edificabili sono in parte esclusivamente destinate ad essere cedute in proprietà a Cooperative edilizie ed ai singoli semprechè questi ed i soci delle Cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari;

10) il 13° Comma dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 numero 865, stabilisce contestualmente che all'atto della concessione della proprietà dell'area viene stipulata una convenzione per atto pubblico da trasciversi presso il competente ufficio dei Registri Immobiliari tra l'ente concedente ed il richiedente, ed avente il contenuto necessario prescritto dal Comma 13° del medesimo articolo 35;



11) il Comune di Savigliano, in conformità al disposto dell'articolo 35 - comma 14° - della legge numero 865, ha già provveduto con deliberazione consiliare numero 4 del 20 gennaio 1975 alla preventiva determinazione delle condizioni generali ed uniformi destinate a formare il contenuto necessario al Comune a tutte le convenzioni relative alla concessione in proprietà;

12) conseguentemente, i predetti criteri e sanzioni sono stati debitamente inseriti e riprodotti nella presente Convenzione;

13) le aree oggetto della presente convenzione sono pervenute in proprietà al Comune con atto rogito Dr. Francesco Bagnoli numero 15730 di Repertorio in data 19 dicembre 1981, reso esecutivo dal CO.RE.CO. - Sezione di Saluzzo - nella seduta del 7 gennaio 1982;

14) che alla presente convenzione si intendono richiamati, quali parti essenziali ed integranti alla medesima, oltre agli atti summenzionati anche i seguenti documenti:

a) deliberazione consiliare numero cinque del 26 gennaio 1982 divenuta esecutiva ai sensi di legge;

b) verbale del Consiglio di Amministrazione della

Cooperativa che autorizza il Presidente a sottoscrivere la presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo primo - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

#### Articolo secondo - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Savigliano cede in proprietà alla

"COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA' INDIVIDUALE L'EDERA

società cooperativa a responsabilità limitata" l'area

sottoindicata costituente il lotto "H" della zona di

Borgo San Giovanni, area destinata alla realizzazione

di case economiche e popolari nel Piano di Zona adottato

dal Comune ai sensi della legge 18 aprile 1962 numero

167, della superficie netta di metri quadrati millesei-

centosessanta (mq.1660) censita a Catasto Terreni

al foglio 13 mappale numero 513 di metri quadrati


venti (mq.20); mappale 520 di metri quadrati mille

trecento (mq.1300); mappale 516 di metri quadrati

trecentoquaranta (mq.340); con le seguenti coeren-

ze:

nord: Corso Isoardi; ovest: Cooperativa Bellavi-



sta; sud: Comune e Cooperativa Bellavista; est  
Cooperativa Irma.

Le neo particelle su indicate, oggetto di cessione  
sono derivate dalle originarie particelle numero  
50 del foglio 13 di mappa di are 90,13, numero  
47 del medesimo foglio di are 40,17 e numero 24  
stesso foglio di are 81,20, in dipendenza dei  
seguenti tipi di frazionamento cui le parti hanno  
fatto riferimento:

- frazionamento protocollo numero 41/1981 redatto  
su estratto di mappa numero 37326/1981 dal geome-  
tra Musso Roberto approvato dall'U.T.E. di Cuneo  
in data 3 settembre 1981 unito alla voltura conse-  
guente all'atto a rogito Dottor Bagnoli in data  
19 dicembre 1981 citato in premessa;

- frazionamento protocollo numero 50/1981 redatto  
dal medesimo geometra, approvato dall'U.T.E. di  
Cuneo in data 29 settembre 1981 allegato ad atto  
di convenzione rogito Bagnoli in data 1° marzo  
1982 registrato a Savigliano il 24 marzo 1982  
al Numero 257;

- frazionamento protocollo numero 62/1981 redatto  
su estratto di mappa numero 62028 dal medesimo  
geometra, allegato ad atto a mio rogito in data  
19 aprile 1982 registrato in Alba il 4 maggio

1982 al N.41/1981


- frazionamento protocollo numero 65/1981, redatto dal  
medesimo geometra, allegato ad atto rogito Notaio Ma-  
rio Portera in data 5 marzo 1982 Repertorio N.44832,  
registrato a Savigliano il 12 marzo 1982 al N.223;

- frazionamento protocollo numero 66/1981 redatto  
dal medesimo geometra, che debitamente approvato  
dall'U.T.E. di Cuneo, in originale si allega al  
presente atto sotto la lettera "C", previa vidima-  
zione dei comparenti e di me Notaio, omessa la  
lettura delle parti scritte per dispensa avutane  
dai comparenti.

Si precisa che il Piano prevede per il lotto sopra  
elencato la possibilità di realizzare una superfi-  
cie utile lorda di metri quadrati milleottocento-  
cinquantadue (mq.1852).

Il diritto di proprietà è concesso sulle aree  
di cui sopra che vengono assegnate libere da perso-  
ne e da cose, come pure da vincoli di qualsiasi  
natura, nonché da trascrizioni pregiudizievoli,  
iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta e si  
intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo  
nei limiti necessari alla esecuzione delle opere  
previste dai progetti approvati dal Comune.

La Cooperativa "EDERA" concessionaria si impegna



al pagamento del corrispettivo del diritto di proprietà come determinato dagli articoli successivi.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti rimangono vincolati alle determinazioni e modalità di utilizzazione indicate nella presente convenzione e agli atti anzidetti, salvo varianti al Piano di Zona.

#### Articolo terzo - SCOPO DELLA CONVENZIONE

Le parti contraenti danno e prendono atto che la compravendita oggetto della presente convenzione è stipulata ai sensi ed agli effetti dell'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 numero 865 e che è diretta al fine unico ed esclusivo di consentire la costruzione di numero 16 alloggi di tipo economico e popolare.

#### Articolo quarto - INALIENABILITA' DELL'AREA INEDIFICATA

All'acquirente è fatto esplicito divieto di alienare a qualsiasi titolo la proprietà conseguita attraverso il perfezionamento dell'atto di cessione prima che siano stati interamente costruiti gli alloggi di cui all'articolo terzo.

#### Articolo quinto - IPOTECABILITA' DELL'AREA

L'area oggetto della convenzione può essere ipote-

cata soltanto in favore di Enti od Istituti di credito a garanzia di finanziamenti concessi esclusivamente per la costruzione di alloggi insistenti su tale area.


#### Articolo sesto. - DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI - VENDITA - LOCAZIONE

Le parti convengono che gli alloggi, che saranno costruiti sul terreno ceduto, debbono essere assegnati esclusivamente ai soci della Cooperativa, sempre che questi ne abbiano effettivamente diritto a norma delle vigenti leggi sull'edilizia economica e popolare.

Il Comune ha la facoltà di controllare in qualsiasi momento i requisiti dei soci delle Cooperative che siano assegnatari degli alloggi mediante apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale. In caso di mancanza dei suddetti requisiti o di mancata risposta alla richiesta del Comune nel termine di 60 (sessanta) giorni, gli inadempienti

incorreranno nelle sanzioni previste dall'articolo quattordicesimo.

Per quanto attiene alla vendita ed alla locazione degli alloggi si fa riferimento al disposto articolo 35 commi 15° e seguenti della Legge 22 ottobre 1971 numero 865 che recita: "L'alloggio costruito





su area ceduta in proprietà non può essere alienata a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 (dieci) anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.

Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente articolo 16 (Legge 22 ottobre 1971 numero 865) e prescindendo dalla loro locazione, nonché dal costo delle opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario.

Dopo venti (20) anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento con l'obbligo di pagamento a favore del Comune, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo


di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutata sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolati dall'Istituto Tecnico Erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvede a versarla al Comune. La somma è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del Comune la somma di cui al precedente comma, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale secondo i criteri di cui al 16° Comma dell'articolo 35 della legge 865/71.

Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 (venti) anni direttamente dal proprietario al Comune, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.

Articolo settimo - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il corrispettivo della presente cessione viene stabilito ed accettato nel modo seguente:



1) il corrispettivo delle aree cedute in proprietà viene stabilito, ai sensi dell'articolo 4) - lettera a) - della normativa vigente del Piano di Zona (167/3 Borgo San Giovanni), in base al costo di acquisizione della superficie del lotto assegnato, aumentato di una quota pari a mq. 0,7 per ogni metro quadrato di superficie utile lorda edificabile per spazi pubblici, verde di quartiere, parcheggio ed ammontante ad un totale di mq. 2956, e che in via presunta e provvisoria vengono concessi a Lire 5.000 al mq., per un totale di Lire 14.782.000 (lire quattordicimilionisettecentottantaduemila) oltre I.V.A.

Il corrispettivo di cui sopra dovrà essere adeguato in relazione a eventuali maggiori somme che il Comune dovrà sostenere a seguito della rideterminazione di cui agli articoli primo e secondo della Legge 29 luglio 1980 numero 385.

Il concessionario, obbligato a pagare somme aggiuntive in un tempo successivo a quello della stipula della presente convenzione avrà diritto di rivalsa verso i propri soci acquirenti;

2) il corrispettivo per le opere di urbanizzazione viene stabilito in Lire 7.960 per mc. pari ad un totale di Lire 57.057.200= (lire cinquanta-


settemilionicinquantasettemiladuecento).

Articolo ottavo - MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL  
CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE E TEMPI DI ATTUAZIONE  
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà determinato ai sensi del precedente articolo settimo pari a Lire 14.782.000= (lire quattordicimilionisettecentottantaduemila) oltre I.V.A., nonché il corrispettivo per gli oneri di urbanizzazione pari a Lire 57.057.200= (lire cinquantasettemilionicinquantasettemiladuecento) ammontante ad un totale di Lire 71.839.200= (lire settantunomilioniottocentotrentanovemiladuecento) oltre I.V.A. sul corrispettivo aree dovrà essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione edilizia.

Il Comune si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria a diretto servizio dell'insediamento entro il limite stabilito per la consegna degli alloggi.

Le opere di urbanizzazione secondaria saranno realizzate dal Comune nei limiti delle proprie competenze istituzionali e dell'effettiva disponibilità di mezzi di finanziamento, tenendo conto delle reali esigenze della popolazione effettiva-





mente insediata nelle zone stesse, rimanendo peraltro impegnato a provvedervi entro il più breve tempo possibile.

Il Comune riconosce e dà atto che, all'infuori del corrispettivo come determinato al precedente articolo settimo, nessuna altra somma, per qualsiasi titolo, causa o ragione, potrà essere richiesta alla Cooperativa medesima ed ai suoi aventi causa intendendosi compreso nel ripetuto corrispettivo l'onere per la concessione del diritto di cui alla Legge 28 gennaio 1977 numero 10.

Articolo nono - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DELLE ABITAZIONI E FACOLTA' DI CONTROLLO DEL COMUNE

Nella costruzione di alloggi la Cooperativa "EDE-RA" dovrà attenersi alle prescrizioni costruttive e tipologiche stabilite dal piano adottato dal Comune ai sensi della legge 18 aprile 1962 numero 167 con deliberazione consiliare numero 56 del 22 aprile 1980 ed approvato con deliberazione della G.R. numero 140 del 7 aprile 1981.

Relativamente a tipologie e dimensioni, gli edifici e gli alloggi dovranno inoltre rispondere alle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare.

Il Comune si riserva di far eseguire gli opportuni controlli da parte dei propri uffici competenti in qualsiasi momento e di ordinare le modifiche necessarie.

Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, dovranno essere iniziate entro 15 giorni dalla raccomandata della Cooperativa concessionaria attestante l'ultimazione dei lavori ed il certificato relativo dovrà essere emesso entro 15 giorni dalle operazioni medesime, sempre che le dette verifiche abbiano avuto esito favorevole, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni di legge vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri Enti Pubblici.

Articolo decimo - TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI - PROROGHE

La Cooperativa concessionaria si impegna a rispettare i termini seguenti relativi alle fasi salienti del programma costruttivo:

- 1) iniziare i lavori entro il termine di un anno dalla data del rilascio della concessione.
- 2) i lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.

Semprechè non vi sia contrasto con nuove prescri-

zioni urbanistiche, i termini di cui sopra potranno essere prorogati dal Sindaco, su istanza della Cooperativa Concessionaria, a seguito di gravi impedimenti sopravvenuti, valutabili dall'Amministrazione comunale di Savigliano. La richiesta di licenza di abitabilità dovrà essere presentata dalla Cooperativa concessionaria entro il limite stabilito per la ultimazione lavori.

Articolo undicesimo - MANUTENZIONE AREE VERDI ED ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO DELLE AREE VERDI DI QUARTIERE ED AREE DI PARCHEGGIO ALLA RESIDENZA.

La cooperativa concessionaria si impegna, per sé e per i suoi aventi causa, ai sensi dell'articolo 4 lettere h) ed i) della normativa vigente del Piano di Zona 167/3 "Borgo San Giovanni" allegata alla deliberazione Consiglio Comunale numero 56/1980, alla manutenzione delle aree verdi di arredo interne all'area assegnata, ed alle aree verdi di quartiere e dei parcheggi alla residenza, in quota riferita alla quantità edificatoria oggetto della presente convenzione, pari a metri quadrati novecentoventisei (mq.926) calcolata a mente dell'articolo ottavo, ultimo comma della normativa vigente del Piano di Zona sopra citata.

Qualora la Cooperativa concessionaria non provveda alla manutenzione delle aree verdi di arredo interne ed alle aree verdi di quartiere ed ai parcheggi alla residenza, vi provvederà il Comune di Savigliano e l'onere relativo sarà pagato dalla Cooperativa concessionaria entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Comune della relativa nota di addebito.

Per i ritardi di pagamento della somma di cui sopra nei termini previsti, sarà applicato l'interesse legale di mora se il versamento avviene nei 30 giorni successivi al termine previsto nel comma precedente, ed in caso di ulteriore ritardo la corresponsione di una penale pari ad 1/3 (un terzo) della somma dovuta.

Tale impegno andrà trascritto in tutti gli atti, pubblici e privati, regolanti l'assegnazione degli alloggi sia in proprietà, sia in locazione.

La cooperativa concessionaria si impegna anche all'assoggettamento ad uso pubblico delle aree verdi di quartiere e delle aree di parcheggio alla residenza.

Articolo dodicesimo - VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI

La Cooperativa cui viene ceduta l'area, si obbliga ad inserire altresì clausole da riportare nelle



relative note di trascrizione:

a) il socio assegnatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Savigliano in data 26 agosto 1982 accettandone i relativi aspetti formali e sostanziali;

b) il socio assegnatario dell'alloggio si obbliga a rispettare scrupolosamente i vincoli e le limitazioni previsti dall'articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 numero 865 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo tredicesimo - NULLITA'

Ai sensi del 19° Comma dell'articolo 35 della Legge 865/71, gli atti compiuti in violazione degli obblighi specificati nel precedente articolo sesto della presente convenzione, regolanti la vendita, la locazione e la costituzione dei diritti reali di godimento relativamente agli edifici costruiti sull'area oggetto della compravendita, sono nulli.

Articolo quattordicesimo - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO


TO

La violazione dell'obbligo di inalienabilità dell'area inedificata di cui all'articolo quarto come pure l'inosservanza dei termini di inizio

dei lavori di cui all'articolo decimo comporta la risoluzione dell'atto di cessione, con facoltà del Comune di Savigliano di riacquistare il terreno compravenduto corrispondendo alla cooperativa concessionaria il prezzo di acquisto diminuito del 20% (venti per cento) a titolo di penale, somma che sarà destinata dal Comune all'acquisizione di aree P.E.E.P., ovvero alla costruzione delle opere di urbanizzazione previste dalla legge 22 ottobre 1971 numero 865. Tutte le spese inerenti e conseguenti al trasferimento della proprietà dell'area al Comune saranno esclusivamente a carico della cooperativa concessionaria inadempiente, la quale non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti del Comune a titolo di interesse o rimborso spese.

In caso di inosservanza del termine, comunque prorogato, di ultimazione dei lavori, le eventuali opere di costruzione parzialmente realizzate verranno indennizzate dal Comune sulla base di una stima peritale concordata tra le parti o in caso di disaccordo si ricorrerà al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo quindicesimo.

L'indennizzo sarà corrisposto dal Comune all'avente diritto al momento della recessione a terzi



delle aree medesime. Da tale indennizzo verrà dedotto il valore delle obbligazioni passive di cui il Comune è tenuto ai sensi dei commi 2° e 3° dell'articolo 37 della Legge 865.

Articolo quindicesimo - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono che, qualora dovessero insorgere controversie in materia dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la risoluzione delle eventuali controversie dovrà essere ad arbitrato rituale. Il collegio arbitrale sarà composto di un arbitro nominato dal Presidente

del Tribunale con funzione di Presidente ed altri due membri, dei quali uno nominato dal Comune di Savigliano e l'altro di nomina della Cooperativa Concessionaria.

Le parti contraenti si obbligano altresì ad accettare e ad eseguire il lodo arbitrale emesso, nonché a sostenere in proprio le spese relative compresi gli oneri per gli arbitri.

Articolo sedicesimo - SPESE DI BOLLO - REGISTRAZIONE - TRASCRIZIONE E NOTARILI

La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta, a cura e spese della cooperativa assegnataria, la quale si impegna di portarla

a conoscenza e di esigerne il rispetto dei suoi aventi causa.


Le spese relative, accessorie e conseguenti alla presente convenzione sono interamente a carico della cooperativa concessionaria.

Articolo diciassettesimo - ESENZIONI FISCALI

Trattandosi di cessione di terreno destinato alla costruzione di case di civile abitazione, di tipo economico e popolare, le parti invocano i benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti in favore dell'edilizia economica e popolare (art. 74 legge 865/1981).

Articolo diciottesimo - ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione mentre vincola fin da questo momento la Cooperativa concessionaria, vincolerà il Comune soltanto dopo che l'Autorità tutoria vi avrà posto il visto di esecutorietà. Dà atto il Sindaco che il corrispettivo della concessione è già stato interamente pagato dalla Cooperativa concessionaria, rispettivamente con versamenti effettuati presso la Cassa di Risparmio di Savigliano, Servizio Tesoreria, come risulta da quietanze numero 2690 in data 30 novembre 1981 e 1575 in data 16 giugno 1982, nonché da correla-





tiva fattura emessa dal Comune in data venticinque febbraio millenovecentoottantadue, fattura numero 15/82, per quanto concerne il costo dell'area ceduta, e da quietanze numero 2691 in data 30 novembre 1981 e 1576 in data 16 giugno 1982 per quanto concerne il costo delle opere di urbanizzazione. Viene pertanto espressamente dispensato il competente Signor Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrivere qualsiasi ipoteca legale eventualmente nascente dal presente atto.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto, in gran parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto a mano da me, e da me Notaio letto ai comparenti, i quali, approvandolo e confermandolo con me lo sottoscrivono nei fogli di cui consta, a sensi di legge.


Il presente atto occupa ventiquattro pagine intere e quanto della venticinquesima pagina di sette fogli.

In originale firmato:

PIER GIORGIO PAGANO nella qualità -

LUIGI PONSÌ nella qualità -

FIGORELLA BORRO NOTAIO,



Registrato ad Albe il 4 settembre 1982 n° 3349 Sub. 406  
per L. 120.000-

Trascelto alla Conservatoria RR. II. di Saluzzo il 15 settembre  
1982 Reg. gen. d'ord. n° 4854 Reg. Spec. n° 3818 per L. 6.500.

per gli usi consentiti dalla legge.

Albe, 5 aprile 1983

*Figorella Borro*